

STATUTO

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE - APS "ALLA GRANDISSIMA!"

Art.1 COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE

È costituito, nel rispetto del Codice civile, del D. Lgs. 117/2017 e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato: "APS ALLA GRANDISSIMA!" assume la forma giuridica di associazione, apartitica e aconfessionale.

L'associazione ha sede legale nel Comune di Macchiagodena (IS), in Via Garibaldi Ovest. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Art.2 FINALITA' E DURATA

L'organizzazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le attività che si propone di svolgere in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono:

- Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
- Organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale e culturale;
- Organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- Riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Durante la vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.

Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro, svolgere attività di gestione e conduzione di spazi espositivi, nonché lo svolgimento di attività didattica e formativa per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento in campo artistico, oltre alla valorizzazione e il recupero di beni artistici sul territorio.

Si avvarrà prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non in caso di particolari necessità ossia per assicurare il regolare funzionamento e l'apertura di eventuali spazi espositivi o qualificare e specializzare le sue attività.

L'Associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta soltanto con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

Art.3 OGGETTO SOCIALE

Sono compiti dell'associazione:

- a) organizzare iniziative culturali, manifestazioni canore, eventi pubblici e ricreativi, mostre ed esposizioni di disegno, pittura, scultura, ceramica, fotografia, nonché incontri di poesia e tutte quante le attività di ordine culturale. A tal fine chiedere sovvenzioni, finanziamenti, contributi e sponsorizzazioni da parte di privati o degli enti competenti;
- b) favorire l'estensione dell'attività culturale nel promuovere iniziative artistiche nell'ambito della Regione, scambi culturali ed espositivi con altre similari associazioni regionali ed extra-regionali;
- c) promuovere o favorire mostre di propri associati o di gruppi di essi o di singoli operatori;
- d) ampliare la conoscenza dell'arte teatrale, letteraria ed artistica in genere, attraverso contatti fra persone, enti, gruppi ed associazioni;

- e) creare eventi pubblici, nello specifico esibizioni teatrali di vario genere, finalizzati allo svago delle persone presenti a questi, cercando di regalare momenti di spensieratezza per permettere di distogliere la mente, anche se per brevi momenti, dalle preoccupazioni quotidiane;
- f) incrementare le conoscenze e le tecniche artistiche dei membri;
- g) permettere ad ogni membro di esprimere, nella massima libertà, entro i limiti del rispetto per gli altri soci ed i terzi e per i pensieri e la sensibilità di ognuno, tutta la propria creatività, promuovendo ogni tipo di espressione artistica degli associati;
- h) creare momenti di svago e divertimento per tutti i membri, in modo che essi possano conciliare assieme il serio impegno per le attività sociali con i momenti di diletto;
- i) proporsi come luogo di incontro e di aggregazione nel nome di interessi culturali assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile, attraverso l'ideale dell'educazione permanente;
- j) cementare ed incrementare l'unione e lo spirito di amicizia tra i membri dell'Associazione;
- k) far apprendere, nonché aiutare a non dimenticare, ai soci i principi base di una buona convivenza in una società civile, quali senso di responsabilità, lealtà, sincerità, dedizione ed impegno;
- l) provvedere alla propria sede, al mantenimento e cura della propria attrezzatura tecnica, dei costumi di scena e delle varie suppellettili necessarie ai fini dell'attività teatrale;
- m) organizzare iniziative culturali, manifestazioni canore, eventi pubblici e ricreativi, mostre ed esposizioni di disegno, pittura, scultura, ceramica, fotografia, nonché incontri di poesia e tutte quante le attività di ordine culturale. A tal fine chiedere sovvenzioni, finanziamenti, contributi e sponsorizzazioni da parte di privati o degli enti competenti;
- n) favorire l'estensione dell'attività culturale nel promuovere iniziative artistiche nell'ambito della Regione, scambi culturali ed espositivi con altre similari associazioni regionali ed extra-regionali;
- o) promuovere o favorire mostre di propri associati o di gruppi di essi o di singoli operatori;
- p) L'Associazione potrà collaborare o anche aderire ad altri enti, sia pubblici che privati con finalità similari, affini o complementari con i quali siano condivisi gli scopi e gli intendimenti.

Art. 4 - ATTIVITÀ SOCIALI

L'Associazione, per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere varie attività, in particolare:

- a) attività di laboratorio teatrale, nelle quali i membri cercano di affinare e migliorare le proprie tecniche artistiche e recitative;
- b) attività creative, quali incontri, discussioni, relazioni, scambi di vedute o di idee fra i membri ed eventualmente con persone esterne o con altri enti dalle finalità analoghe, finalizzati alla realizzazione degli spettacoli e, più in generale, delle esibizioni dell'Associazione; la suddetta fase di realizzazione degli spettacoli consta in: raccolta delle idee, stesura dei testi, organizzazione tecnico-artistica delle esibizioni (modalità di svolgimento delle esibizioni, creazione pratica degli spettacoli sotto l'aspetto dell'impiantistica, dei costumi, dei fondali e degli elementi di scena), scelta dei suoni e delle musiche di scena;
- c) attività di preparazione alle esibizioni, ovvero le prove, di recitazione o tecniche, sui copioni stabiliti dalle varie attività creative;
- d) attività culturali, quali esibizioni teatrali dal vivo di vario tipo, dalle semplici letture teatrali alla messa in scena di spettacoli di cabaret, fino alla rappresentazione di vere e proprie opere teatrali più complesse.

Nei locali della sede non possono svolgersi attività che contrastino con le attività dell'Associazione stessa. Essi non possono essere utilizzati neppure temporaneamente da terzi, se non previo consenso del consiglio direttivo o, in casi di urgenza, dal solo Presidente.

Art.5 AMMISSIONE DEI SOCI

Sono soci dell'associazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle. L'ammissione all'associazione è deliberata dall'Organo di amministrazione su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante socio può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea (* o altro organo eletto dalla medesima) in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. Ci sono 3 categorie di soci: ordinari: sono coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea, sostenitori: sono coloro che oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie, benemeriti: sono persone nominate tali dall'Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell'Associazione. Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è intrasmissibile.

Art. 6 DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

I soci dell'organizzazione hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, consultare i verbali;
- votare in Assemblea purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati (* è ammessa previsione diversa). Ciascun associato ha diritto ad un voto.

Art.7 DOVERI DEI SOCI

I soci hanno il dovere di.

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.

ART. 8 (Qualità di volontario)

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

Art. 8 – RECESSO ED ESCLUSIONE DEL SOCIO

Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta all'Assemblea. (Oppure * all'organo di amministrazione). Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'Associazione. L'esclusione è deliberata dall'Assemblea con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato. (Oppure * E' ammessa la decisione di altro organo, purché eletto dall'assemblea, con possibilità di appello entro 30 gg all'assemblea). E' comunque ammesso ricorso al giudice ordinario.

Art. 9 ORGANI SOCIALI

Gli organi sociali sono:

- l'Assemblea generale dei soci;
- il Presidente;
- il vice-presidente;
- il Segretario;
- il Consiglio Direttivo

Art. 10 ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti i soci. E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail (* scegliere le modalità che consentono la maggior diffusione dell'informazione), spedita/divulgata al recapito risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell'associazione. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone. Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione, in libera visione a tutti i soci. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi. 5

Art. 11 - COMPITI DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approva il bilancio di esercizio;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti; • delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati, (* la competenza può essere attribuita ad altro organo eletto dalla medesima);
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art. 12 - VALIDITA' ASSEMBLEE

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.

Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un numero massimo di tre deleghe. E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno).

L'assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza di 3/4 dei soci (Oppure * con la presenza dei 2/3 dei soci Oppure * con la presenza della metà più uno dei soci) e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di ¾ dei soci (maggioranza inderogabile) (Se prevista anche per l'assemblea straordinaria, la seconda convocazione non può derogare le maggioranze previste per la prima).

Art. 13 CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero variabile da tre a sette componenti compreso il Presidente determinato, di volta in volta, dall'assemblea dei soci ed eletti, compreso il Presidente, dall'assemblea stessa.

Il Consiglio Direttivo nel proprio ambito elegge il Vice-Presidente ed il Segretario con funzioni anche di tesoriere. Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni. I membri sono rieleggibili.

Uno o più consiglieri, purché non superino la metà, possono essere sostituiti mediante la nomina dei primi non eletti, mentre se viene a meno la maggioranza occorre procedere a nuove elezioni.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei consiglieri, senza formalità.

La convocazione avrà un preavviso di 8(otto) giorni e sarà comunicata previo posta elettronica. Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- a) deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
- b) redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'assemblea;
- c) indire le assemblee ordinarie e straordinarie dei soci;
- d) attuare le finalità previste dallo statuto e l'attuazione delle decisioni dell'assemblea dei soci.

Art. 14 IL PRESIDENTE

Il Presidente è eletto dall'assemblea e dura in carica tre anni.

Ha la rappresentanza legale dell'Associazione, che dirige e della quale controlla il funzionamento nel rispetto della competenza degli altri organi sociali.

Nei casi di urgenza il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione utile successiva, da tenersi comunque entro 30 giorni dalla decisione.

Art. 15 IL VICE-PRESIDENTE

Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni per le quali venga espressamente delegato. E' eletto dall'assemblea e dura in carica tre anni.

Art. 16 IL SEGRETARIO

Il segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza. Ha possibilità di delegare un tesoriere che ha il compito di occuparsi dell'amministrazione dell'Associazione e che si incarica della tenuta della contabilità, nonché, quale tesoriere, delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo

Art. 17 RENDICONTO

Il Consiglio Direttivo redige il bilancio dell'Associazione, sia preventivo che consuntivo, da sottoporre all'approvazione assembleare. Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell'associazione.

Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.

L'associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Art. 18 ANNO SOCIALE

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

Art. 19 PATRIMONIO

I mezzi finanziari dell'Associazione sono costituiti dalle quote associative annuali ed eventuali contributi determinati dal Consiglio Direttivo, dai contributi di enti ed associazioni, da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall'Associazione.

Art. 20 CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Tutte le controversie insorgenti tra l'Associazione ed i soci e tra i soci medesimi dovranno essere oggetto di un tentativo preliminare di conciliazione, in base alla normativa vigente.

Art. 21 SCIoglimento

L'atto di scioglimento dell'Associazione è deliberato dai 3/4 di tutti i componenti dell'Assemblea. L'assemblea, all'atto dello scioglimento dell'Associazione, delibererà sentito l'organismo di controllo preposto di cui al Decreto del Presidente del Consiglio del 26/9/2000 e al DPCM n.329 del 21/3/2001.

Art. 22 NORMA DI RINVIO

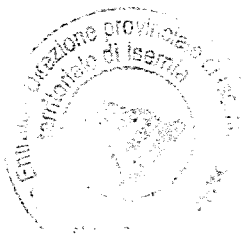
Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e delle leggi vigenti in materia.

Concentrate

REGISTRATO IL 30.7.2019

Al N° 530 Serie 3 € 328,00

di cui € 128,00 M. B.V.



1940

Firma su delega del Direttore Generale (Ministero Dell'Interno)

REGIONE MOLISE GIUNTA REGIONALE
Protocollo Arrivo N. 55879/2020 del 03-04-2020
Dec. Principale - Copia-Documento

